

Cremona, lì 23/05/2025

DECRETO N. 292 / SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO
Ambiente

Oggetto: D.LGS. 152/2006 – D.D.P. 737/20215 E S.M. - IMPIANTO GESTIONE RIFIUTI - DITTA REFIMET S.R.L. - COMUNE DI SPINO D'ADDA - RINNOVO

IL DIRIGENTE

Visti:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni;
- D.G.R. n. 10222 del 28/09/2009;
- la L. 15 maggio 1997, n. 127;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare quanto disposto all'art. 107;
- le deliberazioni del Presidente n. 125 del 27/07/2022 e n. 8 del 15/01/2025 di "Revisione della struttura organizzativa: approvazione macro organizzazione";
- la deliberazione del Presidente n. 228 del 28/12/2022 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Settore Ambiente e Territorio al sottoscritto, da ultimo confermato, fino al termine del mandato presidenziale, con deliberazione del Presidente n. 9 del 20/01/2025.

Preso atto delle funzioni amministrative spettanti alle Province in materia di autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di gestione rifiuti;

Acquisito che la ditta Refimet S.r.l., con sede ed insediamento in Spino d'Adda, via dell'Industria 17-19, ha presentato, mediante il servizio "Rifiuti – Autorizzazioni Rifiuti artt. 208/209/211" dell'ambito "Ambiente" della piattaforma "Procedimenti" di Regione Lombardia, istanza, successivamente completata, tesa al rinnovo di autorizzazione all'esercizio di attività di gestione rifiuti (messa in riserva, trattamento/recupero) presso il proprio insediamento. La relativa comunicazione per la pratica SAUR382986 è stata acquisita in atti al protocollo n.2794 del 13/01/2025;

Visto il D.D.P. n. 727 del 06/12/2021 con il quale è stata volturata a favore della ditta Refimet S.r.l., l'autorizzazione rilasciata alla ditta Ecomet Refining S.r.l., di cui al D.D.P. 737 del 15/07/2015, modificato con Decreti n. 575 del 21/07/2017, n. 455 del 02/07/2018, n. 289 del 01/06/2022, n. 589 del 22/10/2024 e n. 199 del 14/04/2025 per l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti non pericolosi (R13-R12-R4-R8) presso l'impianto sito in Spino d'Adda, via dell'Industria n. 17/19; la scadenza è fissata al 14/07/2025;

Atteso che dalla documentazione presentata risulta, in ultima sintesi, che:

- l'istanza è stata inoltrata 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione;
- trattasi di mera istanza di rinnovo senza modifiche rispetto alla situazione attualmente autorizzata;
- con D.D.P. n. 199 del 14/04/2025 sono state autorizzate le varianti sostanziali all'impianto, aggiornando conseguentemente anche le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera e allo scarico in pubblica fognatura;
- con nota prot. n. 8049 del 30/01/2025 è stato trasmesso idoneo completamento dell'istanza, come richiesto con nota prot. n. 6590 del 24/01/2025.

Non risultano esservi elementi ostativi al rilascio dei necessari provvedimenti, facendo osservare che visto il breve tempo intercorso rispetto al rilascio delle autorizzazioni su indicate, non si è ritenuto necessario acquisire ulteriori pareri dei Servizi interessati, né degli altri Enti, che comunque sono stati messi a conoscenza del procedimento ai sensi della Legge 241/1990;

Reputata la necessità, in relazione agli esiti sopra specificati, dell'assunzione dell'atto di rinnovo dell'autorizzazione per l'impianto di gestione rifiuti in argomento, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, alle condizioni e con le prescrizioni di cui agli Allegati A, B e C del D.D.P. n.199 del 14/04/2025; con il rinnovo è reiterata l'efficacia dei provvedimenti sostituiti per gli effetti del 6° comma dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 riguardo a:

- autorizzazione allo scarico acque in pubblica fognatura;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

facendo salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti di competenza di altri Enti interessati, nonché i diritti di terzi;

Richiamata la D.G.R. 19 novembre 2004, n. 19461, avente per oggetto: "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle DD.G.R. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01", nonché l'art. 3 del D.L. 26 novembre 2010, n. 196, convertito con Legge 24 gennaio 2011, n. 1, e riscontrato pertanto che l'ammontare totale della garanzia finanziaria che il soggetto da autorizzare deve prestare a favore della Provincia è determinato in € 25.610,88 ed è relativo a:

- messa in riserva (R13) di 250 m³ di rifiuti non pericolosi destinati a recupero entro 6 mesi dall'accettazione; pari a € 4.415,50;
- operazioni di recupero (R12-R4-R8) di un quantitativo massimo di 1.680 t/anno di rifiuti non pericolosi; pari a € 21.195,38.

Resta ferma l'applicabilità di riduzioni, laddove dimostrata sussistenza a tale diritto;

Riscontrato l'avvenuto espletamento degli obblighi previsti dalla L. 241/1990;

DICHIARA, ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. n. 62/2013 successivamente modificato con D.P.R. n. 81/2023 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Provincia di Cremona, approvato con Deliberazione del Presidente n. 7 del 15/01/2025, in qualità altresì di Responsabile del provvedimento finale, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.

ATTESTA altresì che i soggetti coinvolti nel procedimento:

- la d.ssa Barbara Pisaroni in qualità di responsabile del procedimento;
- Michela Raimondi, in qualità di incaricato di istruttoria;

non si trovano in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come da dichiarazione prot. n. 5085 del 12/01/2025 in atti;

DECRETA

1. ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, di disporre a favore di
soggetto: Refimet S.r.l.
codice fiscale: 01757810195
sede legale: Spino d'Adda, via Dell'Industria n. 17-19
insediamento: Spino d'Adda, via Dell'Industria n. 17-19
il rinnovo dell'autorizzazione già rilasciata con D.D.P. n.737 del 15/07/2015, volturata con D.D.P. n.727 del 06/12/2021, modificata con Decreti n. 575 del 21/07/2017, n. 455 del 02/07/2018, n. 289 del 01/06/2022, n. 589 del 22/10/2024 e n. 199 del 14/04/2025, relativa all'impianto di gestione rifiuti esistente presso l'insediamento suindicato, ed alla attività di gestione rifiuti speciali non pericolosi mediante messa in riserva (R13), trattamento finalizzato alla preparazione per successive operazioni di recupero in altro sito (R12) e trattamento finalizzato al recupero (R4 ed R8) alle condizioni/prescrizioni previste dagli Allegati A, B, e C al D.D.P. n. 199 del 14/04/2025, che si richiamano esplicitamente come parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, unitamente alle relative planimetrie;
2. di stabilire la continuità dell'efficacia di quanto disposto al punto 2 del D.D.P. n. 199/2025 e pertanto facendo salve le diverse fasi di realizzazione dei lavori di adeguamento/modifica ed i relativi assetti autorizzativi (periodo transitorio compreso). Copia del D.D.P. 199/2025 dovrà pertanto essere sempre esibita unitamente al presente provvedimento;
3. di assumere che, ai sensi del 12° comma dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti ha scadenza il 14/07/2035 e che l'istanza di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni da tale scadenza (pertanto entro il 15/01/2025);
4. di far presente che:
 - l'attività di controllo è esercitata dalla Provincia a cui compete in particolare accertare che il

soggetto autorizzato ottemperi alle disposizioni del presente decreto, nonché adottare, se del caso, i relativi provvedimenti; per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 può avvalersi dell'A.R.P.A. o di altri organismi pubblici;

- ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, quanto autorizzato con il presente provvedimento è soggetto:

- a diffida, sospensione, ovvero revoca, in caso di inosservanza delle prescrizioni dettate;
- a modifica, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili;

fermo restando che il soggetto autorizzato è tenuto ad adeguarsi alle disposizioni emanate in materia. È fatta altresì riserva di eventuale diverso pronunciamento in ordine a configurabilità dei trattamenti e classificazione dei materiali generati;

- il presente atto produce gli effetti del 6° comma dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 relativamente a:

- rinnovo autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 D.Lgs. 152/2006 (Allegato B);
- rinnovo autorizzazione allo scarico acque in pubblica fognatura ex art. 124 D.Lgs. 152/2006 (Allegato C);

I relativi termini di scadenza sono allineati a quanto previsto al punto 3;

- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto. Rimangono invariati, rispetto alle specifiche determinazioni di legge, gli obblighi che intervengono in virtù delle autorizzazioni sostituite secondo quanto indicato all'alinea precedente. Sono fatti salvi i diritti di terzi;
- le varianti alla realizzazione e/o esercizio dell'impianto, siano esaminate dalla Provincia alla luce di quanto disposto dal D.D.G. 6907/2011;
- si applica quanto previsto dal comma 7 dell'art. 14-bis del D.L. 03/09/2019, n. 101, come convertito con L. 02/11/2019, n. 128 in caso di emanazione di decreti di cui all'articolo 184-ter, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 attinenti il recupero rifiuti autorizzato;

5. di determinare in € 25.610,88 l'ammontare totale della garanzia finanziaria da presentare alla Provincia di Cremona, relativo a:

- messa in riserva (R13) di massimo 250 m³ di rifiuti non pericolosi destinati a recupero entro 6 mesi dall'accettazione; pari a € 4.415,50;
- operazioni di recupero (R12-R4-R8) di un quantitativo massimo di 1.680 t/anno di rifiuti non pericolosi; pari a € 21.195,38.

Resta ferma l'applicabilità delle seguenti riduzioni, laddove dimostrata sussistenza a tale diritto (mediante presentazione di copia della registrazione o certificazione vigenti):

- del 50% in caso di impresa registrata EMAS - ex Regolamento CE 1221/2009 (la garanzia passa ad € 12.805,44);
- del 40% in caso di impresa certificata ISO 14001 (la garanzia passa ad € 15.366,53);

In conformità con quanto stabilito dalla D.G.R. n. 19461/2004, il soggetto autorizzato è tenuto a presentare la garanzia finanziaria alla Provincia, per l'accettazione, entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica della richiesta avanzata dalla stessa. In caso di fidejussione, questa deve avere decorrenza dalla data di stipulazione, essere valida fino 14/07/2036 e provvista di autentica notarile di firma del legale rappresentante dell'ente garante.

Laddove applicate le suindicate riduzioni, il soggetto autorizzato ha l'obbligo di presentare successivamente alla Provincia di Cremona, senza ritardo e secondo il caso, attestazione annuale della validità della registrazione EMAS od i successivi rinnovi della certificazione ISO 14001 ottenuti, ovvero di presentare alla Provincia, per la relativa accettazione, nuova garanzia finanziaria senza le corrispondenti riduzioni.

In caso di inadempienza del soggetto autorizzato relativamente a quanto disposto dal presente punto, ovvero in caso siano riscontrate difformità nella garanzia in atti rispetto a quanto sopra determinato, l'autorizzazione alla gestione rifiuti può essere oggetto di revoca;

6. di disporre che:

- ai fini degli adempimenti di cui al punto 6, i contenuti del presente atto vengano comunicati al soggetto interessato;
- il presente atto venga notificato al soggetto interessato:

- Refimet S.r.l. (refimet@pec.it)

ed i relativi contenuti trasmessi per informazione a:

- Comune di Spino d'Adda (comune.spinodadda@pec.regione.lombardia.it);
- Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona (atocremona@pec.it);
- A.R.P.A. Lombardia - Dipartimento di Cremona (dipartimentocremona.arpa@pec.regione.lombardia.it)

- lombardia.it);
 - Servizio Acqua, Aria, Cave di questa Provincia (scarichi@provincia.cremona.it);
 - Prefettura di Cremona (protocollo.prefcr@pec.interno.it);
 - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione generale per l'economia circolare (pec ECB@Pec.Mase.Gov.it, anche attraverso l'apposito portale REcer <https://www.monitorpiani.it>);
- subordinatamente all'accettazione della garanzia finanziaria di cui al punto 5.
L'efficacia autorizzativa del presente atto decorre dalla data di notifica dello stesso al soggetto interessato;
- ai sensi dell'art. 89, comma 1 del D.Lgs. 159/2011, in caso di sussistenza di condizioni ostative di cui al medesimo D.Lgs. 159/2011 il rinnovo di autorizzazione di cui al presente provvedimento decade e si provvederà alla revoca del presente atto.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Ing. Mattia Guastaldi)

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

Autorizzazione n. 2018/179830 del 19/12/2018 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.